



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 del 07-01-2019

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ANNI 2020 E SUCCESSIVI.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di gennaio alle ore 13:00, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini previsti, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

CARTECHINI PAOLO	SINDACO	A
PIERANTONI MANUELE	ASSESSORE	P
MAZZA FABIO	ASSESSORE	P
ANDREOZZI FRANCESCO	ASSESSORE	P
TAMBURRINI STEFANIA	ASSESSORE	A
SAGRETTI MONICA	ASSESSORE	P

PRESENTI 4

ASSENTI 2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI

Il Presidente MANUELE PIERANTONI nella sua qualità di VICESINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Registro proposte 4

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto il Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., il quale stabilisce, all'art. 13, l'istituzione anticipata, a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria (IMU), da applicare in tutti i comuni del territorio nazionale, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;

Visto l'art. 13, comma 1[^], del citato D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011, il quale richiama, ai fini della disciplina dell'imposta municipale propria, gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i., in quanto compatibili;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014» e s.m.i., il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate tributarie: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili prestati dal comune, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Supplemento ordinario n. 62;

Preso atto che la predetta Legge n. 145/2018 non ha prorogato, per l'anno 2019, la sospensione degli effetti delle deliberazioni consiliari degli enti locali che dispongono aumenti delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, incluse le deliberazioni consiliari relative all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., prevista inizialmente per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e, successivamente confermata, fino all'anno 2018, prima, per l'anno 2017, dalla Legge 11 dicembre 2016, n.232, e poi, per l'anno 2018, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per cui i Comuni possono esercitare, a partire dall'anno 2019, la loro autonomia impositiva entro i limiti previsti dalla normativa statale vigente in materia di tributi ed addizionali comunali;

Richiamata la deliberazione della Giunta municipale n. 115 del 23 maggio 2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta municipale ha designato, a partire dal 01[^] gennaio 2014, il responsabile del Settore Finanze-Bilancio e Patrimonio di questo Ente, Dott. Adalberto Marani, funzionario responsabile della gestione dell'imposta unica comunale



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

(IUC) composta dalle seguenti tre entrate tributarie comunali: 1) tributo per i servizi indivisibili (TASI), 2) imposta municipale propria (IMU), 3) tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30 dicembre 2013, con la quale il Comune di Corridonia ha deliberato l'affidamento diretto "in-house providing" della gestione del servizio di accertamento, riscossione e controllo delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", con decorrenza dal 01^ gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2022, ed ha stipulato, da ultimo, in data 27 luglio 2015, con la società "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" il relativo contratto di servizio, registrato al repertorio delle scritture private dell'Ente al n. 848;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26 marzo 2018, con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 282 del 14 dicembre 2018, con la quale la Giunta Municipale ha deliberato di confermare, per l'anno 2019, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, le aliquote e la detrazione già vigenti nell'anno 2018;

Tenuto conto che dall'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare avente la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo di Euro 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4^, del citato D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i.;

Evidenziato che è riservato allo Stato l'intero gettito dell'imposta dovuta sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "D", applicando alla base imponibile l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

Evidenziato che il Comune può deliberare l'aumento delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) fino alla misura massima complessiva del 10,6 per mille;

Preso atto che l'aliquota vigente ai fini dell'applicazione della TASI è pari allo 0,5 per mille, per cui il Comune deliberare l'aumento delle aliquote ai fini dell'applicazione dell'IMU fino alla misura massima del 10,1 per mille;

Evidenziato che il gettito derivante dall'aumento fino a 0,25 punti percentuali dell'aliquota di base dello 0,76 per cento prevista dalla normativa sopra indicata è destinato interamente al comune;

Considerato che l'imposta municipale propria può essere applicata soltanto sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale aventi la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9 e sulle relative pertinenze;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni amministrative, gli interessi moratori ed il contenzioso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta municipale propria riservata allo Stato sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata Legge n.214/2011 e s.m.i., i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichi anche all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, purchè pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata oppure data in comodato d'uso;

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 12^, del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i., il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del citato D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, oppure tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili;

Considerato che, per gli anni 2020 e successivi, questo Ente dovrà sostenere maggiori spese rispetto all'ammontare delle spese da sostenere nell'anno 2019, dovute, sia alla spesa da sostenere, per gli anni 2020 e successivi, per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui residui al 31 dicembre 2018 già assunti da questo Ente e del mutuo da assumere nell'anno 2019 da questo Ente e da mettere in ammortamento a partire dall'anno 2020, da sostenere per gli anni 2020 e successivi, a seguito della mancata proroga, per gli anni 2020 e successivi, della sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui già assunti fino al 31 dicembre 2018 e da assumere nell'anno 2019 da questo Ente e da mettere in ammortamento a partire dall'anno 2020, disposta, fino all'anno 2019, dall'art. 44, comma 1, del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 di cui all'allegato 2 al citato D.L. n. 189/2016, in cui rientra anche il Comune di Corridonia, sia alla spesa da sostenere, per gli anni 2020 e successivi, per l'attuazione della programmazione del fabbisogno del personale dipendente comunale e del relativo piano delle assunzioni per il triennio 2019/2020/2021, approvati con la deliberazione della Giunta Municipale n. 264 del 14 dicembre 2018, e recepiti nello schema della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019/2020/2021 approvato con la deliberazione della Giunta Municipale n. 283 del 14 dicembre 2018 e nello schema del bilancio di previsione per gli anni 2019/2020/2021, approvato con la deliberazione della Giunta Municipale n. 284 del 14 dicembre 2018;

Ritenuto, pertanto, di dover rideterminare, per gli anni 2020 e successivi, al fine di far fronte al sostenimento delle spese dell'Ente, tenuto conto del suddetto incremento, le aliquote da applicare ai fini dell'imposta municipale propria, come di seguito indicato;

Ritenuto di dover confermare, per gli anni 2020 e successivi, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota dello 0,60 per cento, stabilita per l'anno 2019, da applicare, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera Oa), del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L.n.214/2011 e s.m.i., sulle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, che le utilizzano come abitazione principale, con riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

abituamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Ritenuto di dover aumentare, per gli anni 2020 e successivi, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota da applicare sulle unità immobiliari e sulle relative pertinenze ubicate nel territorio comunale appartenenti alle categorie catastali "A" e "C", non aventi tutti i requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera Oa), del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L.n.214/2011 e s.m.i., e senza la riduzione del 50% della base imponibile, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, dalla percentuale dello 0,60 per cento, stabilita per l'anno 2019, alla percentuale dell'1,01 per cento;

Dato atto che l'aliquota da applicare, per gli anni 2020 e successivi, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che presentino, per gli anni 2020 e successivi, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre di ciascun anno, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per gli anni 2020 e successivi, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale;

Dato atto che l'aliquota da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, decorre dalla data in cui i parenti in linea retta entro il secondo grado dei soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate acquisiscono la residenza nelle suddette unità immobiliari e risultano iscritti, sin dalla stessa data, all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Dato atto che, qualora il Comune di Corridonia confermi per gli anni successivi all'anno 2020, l'aliquota da applicare sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, imponibili ai fini di detta imposta, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, la documentazione sopraindicata, presentata al Comune di Corridonia e/o alla predetta società comunale dai richiedenti tale beneficio, rimane valida anche per gli anni successivi all'anno 2020;

Ritenuto di dover aumentare, per gli anni 2020 e successivi, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "B", sui terreni agricoli e sulle aree edificabili ubicati nel territorio comunale, dalla percentuale dello 0,76 per cento, stabilita per l'anno 2019, alla percentuale dell'1,01 per cento;

Ritenuto di dover confermare, per gli anni 2020 e successivi, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota dello 0,46 per cento, stabilita per l'anno 2019, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e di promozione del territorio comunale per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge;

Dato atto che l'aliquota da applicare, per gli anni 2020 e successivi, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per gli anni 2020 e successivi, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre di ciascun anno, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono utilizzati per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di

promozione del territorio comunale, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per gli anni 2020 e successivi, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale. Gli immobili oggetto dell'agevolazione non devono essere locati a terzi.;

Dato atto che l'aliquota da applicare, per gli anni 2020 e successivi, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per gli anni 2020 e successivi, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre di ciascun anno, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono dati in locazione a terzi per lo



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, allegando copia del relativo contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per gli anni 2020 e successivi, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale;

Ritenuto di dover confermare, per gli anni 2020 e successivi, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota dello 0,50 per cento, stabilita per l'anno 2019, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale aventi la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9, e sulle relative pertinenze;

Ritenuto di dover aumentare, per gli anni 2020 e successivi, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota da applicare sulle seguenti tipologie di immobili, dalla percentuale dello 0,40 per cento, stabilita per l'anno 2019, alla percentuale dello 0,50 per cento:

- 1) unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e relative pertinenze ubicate nel territorio comunale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- 2) unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e relative pertinenze ubicate nel territorio comunale, possedute dai cittadini italiani, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., purchè pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che le stesse non risultino locate oppure date in comodato d'uso;

Dato atto che l'aliquota da applicare, per gli anni 2020 e successivi, sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e sulle relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; e sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e sulle relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., purchè pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che le stesse non risultino locate oppure date in comodato d'uso, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che presentino, per gli anni 2020 e successivi, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre di ciascun anno, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per gli anni 2020 e successivi, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale;

Ritenuto di dover aumentare, per gli anni 2020 e successivi, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota da applicare sulle seguenti tipologie di immobili ubicati nel territorio comunale, dalla percentuale dello 0,90 per cento, stabilita per l'anno 2019, alla percentuale dell'1,01 per cento:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "A" non adibiti ad abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" non adibiti a pertinenze di abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado e diversi dagli immobili ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi e dagli immobili dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge;
- 3) immobili appartenenti alla categoria catastale "D", tranne i fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale "D10";

Ritenuto di dover confermare, per gli anni 2020 e successivi, la detrazione di Euro 200,00, stabilita per l'anno 2019, e disciplinata dalla normativa sopra richiamata;

Dato atto che le predette aliquote di imposta sono state considerate in sede di previsione di stima del gettito ordinario dell'imposta municipale propria per gli anni 2020 e 2021 ai fini della redazione del bilancio di previsione per gli anni 2020 e 2021;

Tenuto conto che le aliquote da applicare ai fini dell'imposta municipale propria per gli anni 2020 e 2021, stabilite con il presente atto, potranno essere rideterminate in futuro da questo Ente, qualora l'andamento degli accertamenti delle entrate correnti e degli impegni delle spese correnti che si realizzeranno negli anni 2020 e 2021, rispetto alle previsioni dei correlati stanziamenti delle entrate correnti e delle spese correnti iscritti nel bilancio di previsione per gli anni 2020 e 2021, consentirà la rideterminazione di dette aliquote;

Visto l'art. 53, comma 16[^], della Legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che "Il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. di cui all'articolo 1, comma 3[^], del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.Pe.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

Visto l'art. 1, comma 169[^], della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1[^] gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

intendono prorogate di anno in anno.";

Preso atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 07 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per gli anni 2019/2020/2021, previsto dall'art. 151 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, è stato differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), che costituisce uno dei tre tributi componenti l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Visto il vigente Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di confermare, per gli anni 2020 e successivi, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota dello 0,60 per cento, stabilita per l'anno 2019, da applicare, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera Oa), del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L.n.214/2011 e s.m.i., sulle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, che le utilizzano come abitazione principale, con riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Di aumentare, per gli anni 2020 e successivi, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota da applicare sulle unità immobiliari e sulle relative pertinenze ubicate nel territorio comunale appartenenti alle categorie catastali "A" e "C", non aventi tutti i requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera Oa), del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L.n.214/2011 e s.m.i., e senza la riduzione del 50% della base imponibile, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, dalla percentuale dello 0,60 per cento, stabilita per l'anno 2019, alla percentuale dell'1,01 per cento;

Di dare atto che l'aliquota da applicare, per gli anni 2020 e successivi, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che presentino, per gli anni 2020 e

successivi, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre di ciascun anno, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni

contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per gli anni 2020 e successivi, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale;

Di dare atto che l'aliquota da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, decorre dalla data in cui i parenti in linea retta entro il secondo grado dei soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate acquisiscono la residenza nelle suddette unità immobiliari e risultano iscritti, sin dalla stessa data, all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Di dare atto che, qualora il Comune di Corridonia confermi per gli anni successivi all'anno 2020, l'aliquota da applicare sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, imponibili ai fini di detta imposta, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, la documentazione sopraindicata, presentata al Comune di Corridonia e/o alla predetta società comunale dai richiedenti tale beneficio, rimane valida anche per gli anni successivi all'anno 2020;

Di aumentare, per gli anni 2020 e successivi, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "B", sui terreni agricoli e sulle aree edificabili ubicati nel territorio comunale, dalla percentuale dello 0,76 per cento, stabilita per l'anno 2019, alla percentuale dell'1,01 per cento;

Di confermare, per gli anni 2020 e successivi, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota dello 0,46 per cento, stabilita per l'anno 2019, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e di promozione del territorio comunale per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge;

Di dare atto che l'aliquota da applicare, per gli anni 2020 e successivi, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per gli anni 2020 e successivi, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale",



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

entro il 31 dicembre 2019 di ciascun anno, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono utilizzati per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per gli anni 2020 e successivi, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale. Gli immobili oggetto dell'agevolazione non devono essere locati a terzi.;

Di dare atto che l'aliquota da applicare, per gli anni 2020 e successivi, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (dicansi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (dicansi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per gli anni 2020 e successivi, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre di ciascun anno, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (dicansi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (dicansi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, allegando copia del relativo contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per gli anni 2020 e successivi, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale;

Di confermare, per gli anni 2020 e successivi, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota dello 0,50 per cento, stabilita per l'anno 2019, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale aventi la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9, e sulle relative pertinenze;

Di aumentare, per gli anni 2020 e successivi, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota da applicare sulle seguenti tipologie di immobili, dalla percentuale dello 0,40 per cento, stabilita per l'anno 2019, alla percentuale dello 0,50 per cento:

- 1) unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e relative pertinenze ubicate nel territorio comunale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- 2) unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e relative pertinenze ubicate nel territorio comunale, possedute dai cittadini italiani, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., purchè pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che le stesse non risultino locate oppure date in comodato d'uso;

Di dare atto che l'aliquota da applicare, per gli anni 2020 e successivi, sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e sulle relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; e sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e sulle relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani pensionati non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate oppure date in comodato d'uso, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che producano, per gli anni 2020 e successivi, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre di ciascun anno, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per gli anni 2020 e successivi, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale;

Di aumentare, per gli anni 2020 e successivi, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota da applicare sulle seguenti tipologie di immobili ubicati nel territorio comunale, dalla percentuale dello 0,90 per cento, stabilita per l'anno 2019, alla percentuale dell'1,01 per cento:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "A" non adibiti ad abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" non adibiti a pertinenze di abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado e diversi dagli immobili ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi e dagli immobili dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- 3) immobili appartenenti alla categoria catastale "D", tranne i fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale "D10";

Di confermare, per gli anni 2020 e successivi, la detrazione di Euro 200,00, stabilita per l'anno 2019, e disciplinata dalla normativa sopra richiamata;

Di dare atto che le predette aliquote di imposta sono state considerate in sede di previsione di stima del gettito ordinario dell'imposta municipale propria per gli anni 2020 e 2021 ai fini della redazione del bilancio di previsione per gli anni 2020 e 2021;

Di dare atto che le aliquote da applicare ai fini dell'imposta municipale propria per gli anni 2020 e 2021, stabilite con il presente atto, potranno essere rideterminate in futuro da questo Ente, qualora l'andamento degli accertamenti delle entrate correnti e degli impegni delle spese correnti che si realizzeranno negli anni 2020 e 2021, rispetto alle previsioni dei correlati stanziamenti delle entrate correnti e delle spese correnti iscritti nel bilancio di previsione per gli anni 2020 e 2021, consentirà la rideterminazione di dette aliquote;

Di dichiarare, mediante separata votazione successiva, stante l'urgenza di provvedere al riguardo, l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del predetto D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Adalberto Marani

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ANNI 2020 E SUCCESSIVI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1[^] comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 05-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Adalberto Marani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1[^] comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 05-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZIARIO

F.to Dott. Adalberto Marani



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, ad oggetto DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ANNI 2020 E SUCCESSIVI. e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Visto che ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati resi il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Che la proposta di cui in premessa

E' APPROVATA

E dichiara, inoltre, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL VICESINDACO
F.to MANUELE PIERANTONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia li,

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
Corridonia li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-01-2019 perché dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI